

**CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO  
SPECIALISTICO SULLE TECNOLOGIE E I PROCESSI DI DELIVERY  
APPLICATIVE PER LE FILIERE DI SERVIZIO DEGLI ENTI**

(ES23\_009)

(CIG 9722793E97)

**TRA**

**CSI-Piemonte** – Consorzio per il Sistema Informativo, con sede in Torino, C.so Unione Sovietica n. 216, Cap. 10134, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01995120019, in persona di Antonello Ghisaura, codice fiscale OMISSIS, nella qualità di Procuratore Speciale (giusta Procura a rogito Notaio dott. Eugenio Stucchi in Carmagnola Rep. n.16.551/11.403 del 06.07.2022) domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del CSI-Piemonte, (nel seguito, per brevità, anche "Committente")

**E**

Profesia S.r.l. con sede in Via Po, n. 1 CAP 10124 – Torino (TO) Codice Fiscale e P. IVA n. 10815820013, in persona del Legale Rappresentante Matteo Moretti, Presidente del Consiglio di Amministrazione, CF OMISSIS domiciliato ai fini del presente atto presso la Società (nel seguito anche "Appaltatore")

e congiuntamente denominati "Parti"

**PREMESSO CHE**

- con provvedimento del 4/04/2023 il Responsabile *Funzione Organizzativa*

*Acquisti e Servizi Aziendali* del Committente autorizzava l'affidamento diretto del servizio di supporto specialistico sulle tecnologie e i processi di Delivery Applicative per le filiere di servizio degli Enti a favore dell'Operatore Economico in epigrafe;

- con Provvedimento di Esecuzione Anticipata del 27/04/2023 - il RUP dava avvio alle attività, a far data dal giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte dell'Appaltatore della relativa comunicazione di esecuzione anticipata, a mezzo Piattaforma Sintel (comunicazione Prot. n. 0007690, trasmessa all'Appaltatore tramite Piattaforma Sintel in data 28 aprile 2023);
- l'Appaltatore ha stipulato polizza assicurativa n. 12F40395 emessa dalla Compagnia ZURICH INSURANCE PLC per un massimale non inferiore ad Euro 300.000,00 (Euro trecentomila/00) a copertura di qualsiasi danno, nessuno escluso, conseguente allo svolgimento delle prestazioni oggetto della gara;
- l'Appaltatore riconosce che il presente Contratto ed i suoi Allegati definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni dallo stesso fornite al Committente e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della relativa offerta.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

#### **Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE ED ALLEGATI**

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non

materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati (ancorché non materialmente allegati):

- Allegato 1 Clausole vessatorie;

Allegato 2 Capitolato Speciale d'Appalto: Norme Particolari e Requisiti Tecnici e relativo allegato ai Requisiti Tecnici "Profili professionali" (ancorché non materialmente allegato);

Allegato 3 Offerta Economica generata da Sintel e Dettaglio Offerta tecnico\_ economica (ancorché non materialmente allegato);

Allegato 4 Documentazione Offerta Tecnica (ancorché non materialmente allegato);

Allegato 5 Informativa sicurezza (ancorché non materialmente allegato);

Allegato 6 Servizio di accesso alla rete RUPAR tramite VPN (ancorché non materialmente allegato);

Fatti salvi eventuali aspetti migliorativi di cui all'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, qualora emergesse discordanza tra la documentazione fornita dall'Appaltatore e le Condizioni di cui al presente Contratto e relativi allegati predisposti dal CSI - Piemonte, quest'ultime avranno prevalenza.

## **Art. 2 - OGGETTO**

Costituisce oggetto del presente contratto l'acquisizione del **servizio di supporto specialistico sulle tecnologie e i processi di Delivery**

### **Applicative per le filiere di servizio degli Enti.**

L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle modalità e dei livelli di servizio descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto, Norme Particolari e Requisiti Tecnici, che contiene tutti gli elementi necessari che devono essere in ogni caso garantiti.

L'Appaltatore deve eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto garantendone, altresì, la perfetta esecuzione a regola d'arte, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto nel suo complesso.

### **Art. 3 - DURATA**

Il servizio oggetto del presente affidamento deve essere erogato dalla data di esecuzione anticipata del presente contratto (ossia dal 29 aprile 2023, secondo quanto già riportato in premessa) per la durata di 8 mesi, con termine entro e non oltre il 31 dicembre 2023, fatto salvo il preventivo esaurimento dell'importo contrattuale.

La Stazione Appaltante si riserva di valutare una eventuale estensione temporale del Contratto, per una durata che sarà definita tra le Parti, senza alcuna integrazione dell'importo economico originario, qualora alla scadenza del Contratto medesimo non sia esaurito l'importo stimato di spesa.

### **Art. 4 - CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo relativo alle prestazioni oggetto del presente contratto, determinato sulla base dell'offerta economica presentata dall'Appaltatore, è pari ad Euro **129.200,00** (Euro centoventinovemiladuecento/00) oltre oneri di

legge, e oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 0,00

come dettagliato nella seguente Tabella:

Oggetto	Quantità massima stimata - non vincolante - di giornate previste GG/PP	Tariffa unitaria offerta GG/PP (Euro)	Importo complessivo massimo di spesa – determinato sulla base della tariffa giornaliera offerta (Euro)
Servizio di supporto specialistico sulle tecnologie e i processi di Delivery Applicative per le filiere di servizio degli Enti	n. 340	380	129.200,00

L'Appaltatore rinuncia a chiedere la risoluzione del presente contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c.

L'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del presente, comprese quelle economiche, una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto.

#### **Art. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo Corrispettivo, l'Appaltatore potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità:

- In base alle prestazioni rese nel periodo di competenza, a seguito di verbale di SAL (stato avanzamento lavori), disposto su base bimestrale, e relativo certificato di pagamento.

I certificati di pagamento intermedi sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori (se previsto) o documento equivalente e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'adozione degli stessi.

All'esito positivo del certificato di regolare esecuzione e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dallo stesso, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà pertanto emettere la fattura entro 10 giorni dal certificato di pagamento. Nel caso in cui l'Appaltatore ritardi ad emettere la fattura non si potranno rispettare i termini di pagamento sopra indicati e si procederà pertanto a pagare a 30 giorni dal ricevimento della fattura stessa.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

La relativa quota degli oneri per la sicurezza sarà riportata nel primo certificato di pagamento emesso.

Le fatture redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate al CSI-Piemonte, e dovranno essere emesse in modalità elettronica riportando i seguenti identificativi:

- **Codice Univoco Ufficio IPA: UFLGPI;**
- **Nome dell'ufficio: Uff\_eFatturaPA.**

L'appaltatore dovrà emettere le fatture secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni fiscali. Si precisa che il CSI-Piemonte rientra tra i soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del DPR633/72.

Si precisa che ciascuna fattura potrà riferirsi esclusivamente a prestazioni del presente appalto e dovrà riportare gli estremi del conto corrente dedicato, il numero di CIG, il numero d'ordine di riferimento, il numero di CUP se presente e i riferimenti del certificato di pagamento emesso.

In caso di prestazioni afferenti a interventi finanziati da Fondi di cui al PNRR o altri Fondi Europei sarà richiesta la separata fatturazione delle stesse, recante indicazione del CUP di riferimento e precisa indicazione del Progetto di riferimento.

Non saranno ammesse fatture che non riportino gli elementi sopra elencati.

I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario previo ricevimento della fattura.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate e fatturate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte del Committente, del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio di D.U.R.C. regolare.

In caso di subappalto, il Committente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti tranne che nei casi previsti all'art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di RTI la fatturazione avverrà da parte di ciascuna impresa costituente il raggruppamento, con riferimento alle parti di appalto di propria competenza così come indicate nel SAL e/o nel certificato di pagamento.

Il CSI provvederà al pagamento delle prestazioni a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore verificata d'ufficio dal CSI stesso, ex art. 16bis, comma 10, D.L. 185/08, convertito in L. 2/2009, e art. 105 comma 9 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso la richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio, ai sensi della Legge n. 98/2013, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 69/2013.

Ai sensi dell'art.17-bis del D.Lgs 241/1997 (*"Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera"* - inserito dall'art. 4 della Legge 157/2019), nel caso in cui l'Appaltatore, ricorrendo i presupposti del comma 2 della disposizione citata, non ottemperi all'obbligo di trasmettere al CSI-Piemonte le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ovvero non comunichi al CSI, allegando la relativa documentazione, la sussistenza dei requisiti previsti al successivo comma 5 della disposizione menzionata, il CSI-Piemonte sospenderà il pagamento dei corrispettivi maturati dall'Appaltatore stesso, sino alla concorrenza del 20 per cento del valore complessivo del Contratto, ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.



Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di accertata inadempienza contributiva relativa all'Appaltatore ovvero al Subappaltatore, quale risultante da D.U.R.C. negativo, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, che viene disposto direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte del Committente, del certificato di verifica di conformità/dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio di D.U.R.C. regolare.

In caso di "beni agevolabili ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178/2020," è necessario che il fornitore indichi in fattura - in ossequio a quanto disposto dall'art. 1, comma 1062, della legge citata - che si tratta di "beni agevolabili ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178/2020".

I corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto salvo quanto previsto nell'articolo "Revisione dei prezzi" se presente.

L'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta economica, ha rinunciato espressamente a chiedere sia la risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 del Codice civile e rinuncia a chiedere la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664, comma 1, del Codice civile.

## **Art. 6 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE**

Non sono ammesse modifiche al presente Contratto, se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto applicabili.

#### **Art. 7 – PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

L'Appaltatore dovrà prestare il servizio con risorse dallo stesso dirette e coordinate, le quali, pur dovendo svolgere le attività richieste in sistematico contatto con il Committente, opereranno senza alcun vincolo di subordinazione ed in totale autonomia organizzativa ed operativa.

A tali risorse sarà consentito l'ingresso e la permanenza nelle sedi del Committente nel rispetto di tutte le relative procedure di sicurezza in vigore presso le dette sedi, ivi comprese eventuali statuizioni normative, regolamentari o disposizioni organizzative interne del Committente, che comportino limitazioni all'accesso delle proprie sedi stabilite a seguito di emergenze sanitarie, nonché di quanto previsto in ordine alla tutela dei dati ed alla riservatezza.

Nel corso dell'esecuzione del presente contratto, in considerazione della particolare natura dei servizi affidati, le risorse dell'Appaltatore dovranno essere di gradimento del Committente e, pertanto, l'Appaltatore provvederà a sostituire i soggetti che non abbiano l'approvazione del Committente entro 5 (cinque) giorni dalla relativa richiesta.

L'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, potrà variare le suddette risorse soltanto in caso di comprovate esigenze, mediante comunicazione scritta da effettuarsi con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo e previa approvazione del Committente, fermo restando che le risorse

così sostituite dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti tecnici e professionali posseduti dal personale originariamente indicato.

Tutte le spese e gli oneri dell'Appaltatore relativi alle attività propedeutiche alla erogazione del servizio (es: formazione del personale) sono da intendersi ricompresi e compensati nel corrispettivo del servizio.

#### **Art. 8– PENALI**

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante al Committente) od imputabili al Committente, qualora non vengano rispettate le prescrizioni di cui al presente contratto, il Committente si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici.

Il Committente può disporre la proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali, previo accertamento dell'esistenza e validità della motivazione; in ogni caso l'Appaltatore non può invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore dell'importo del Contratto d'appalto, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto stesso per grave inadempimento, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Il Committente, in caso di applicazione di penali, procederà con l'addebito formale delle stesse attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti

dell'Appaltatore – preceduta da comunicazione scritta di contestazione delle inadempienze e successiva controdeduzione dell'Appaltatore da presentare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa –, ovvero avvalendosi della garanzia definitiva, in modo anche parziale, che dovrà essere di volta in volta integrata dall'Appaltatore, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Nell'ipotesi in cui il Committente dovesse procedere all'applicazione di una delle penali previste al presente articolo, si renderà necessario procedere alla registrazione del presente contratto e, conseguentemente, saranno posti a carico dell'Appaltatore tutti i relativi costi (imposta di registro, imposta di bollo ed ogni altro onere necessario).

#### **Art. 9- ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Per la presente procedura è designato, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, Fabrizio Barbero.

L'esecuzione è regolata dal titolo V del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalle Linee Guida ANAC n°3 (Responsabile Unico del Procedimento) e dal D.M. MIT 49/2018.

Il Responsabile Unico del Procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'avvio delle attività contrattuali sarà formalizzato da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti, sottoscritto dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto e dal referente del contratto designato per parte dell'Appaltatore.

A conclusione dell'attività di presa in carico del servizio, sarà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti, sottoscritto dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto e dal referente del contratto per parte dell'Appaltatore.

Il Direttore dell'Esecuzione provvede, altresì, al controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto assicurando la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore.

I pagamenti all'affidatario sono preceduti dall'accertamento, da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal RUP, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, conformemente a quanto riportato nell'articolo "Fatturazione e Pagamenti".

Il Direttore dell'Esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Il Certificato di regolare esecuzione/Verifica di Conformità/Certificato di Collaudo è rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento, conformemente a quanto previsto nell'art. 102 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

**Art. 10 - REFERENTE DELL'AGGIUDICATARIO PER IL CONTRATTO**

L'Appaltatore ha individuato OMISSIS quali Referenti incaricati del presente contratto.

I Referenti dell'Appaltatore dovranno accettare l'incarico con dichiarazione scritta da consegnare al Committente al momento della sottoscrizione della documentazione contrattuale.

L'incaricato, munito dei necessari poteri, dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano la documentazione contrattuale.

Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate ai referenti avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore.

In caso di impedimento personale, il referente dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il nominativo di un sostituto e consegnare la relativa dichiarazione di accettazione dell'incarico. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell'Appaltatore.

È facoltà del Committente richiedere all'Appaltatore la sostituzione di un suo Referente.

**Art. 11 - SUBAPPALTO**

L'Appaltatore non si avvale di Subappaltatori nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, secondo quanto dichiarato in sede di partecipazione alla procedura.

**Art. 12 - DIFFORMITÀ E VIZI**

L'Appaltatore deve fornire le prestazioni oggetto del presente contratto usando l'ordinaria diligenza, seguendo le regole della buona tecnica e con la necessaria diligenza commerciale.

In particolare, gli esiti di tutti i collaudi dedotti in contratto non esonerano l'Appaltatore da responsabilità per difetti o imperfezioni che non siano emersi durante le relative operazioni, ma siano stati accertati successivamente.

L'Appaltatore è inoltre tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi, come previsto dagli articoli 1667 e 1668 c.c.

#### **Art. 13 - COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI APPALTO**

Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del presente contratto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle penali e le contestazioni dovranno essere fatte in forma scritta, utilizzando mezzi di comunicazione elettronica quale la Posta Elettronica Certificata (PEC) e dovranno essere indirizzate al Direttore dell'esecuzione del contratto sopra individuato. Le comunicazioni devono pervenire in forma scritta anche negli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Particolari e Requisiti Tecnici.

Il Committente si riserva di valutare di volta in volta a seconda del contenuto della comunicazione, il mezzo di comunicazione più idoneo, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 52 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare relativamente ad una comunicazione ricevuta devono essere indirizzate al Direttore dell'esecuzione del contratto entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dal

ricevimento della comunicazione, intendendosi diversamente che essa è stata integralmente accettata e senza alcuna eccezione.

**Art. 14 - COMUNICAZIONI ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTI  
CORRUZIONE (ANAC)**

Il Committente comunicherà all'Autorità Nazionale Anti Corruzione tutti i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente Contratto riferiti all'Appaltatore in ottemperanza alla disciplina vigente.

**Art. 15 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

**15.1 Nei confronti del Committente**

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi affidatigli con la migliore diligenza ed attenzione ed è responsabile verso il Committente del buon andamento del servizio/fornitura oggetto del presente contratto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.

L'attività dell'Appaltatore non deve provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività del Committente, nel senso che non deve causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro del Committente stesso al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Committente medesimo.

L'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente



contratto. L'Appaltatore garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose del Committente o di Terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o di prescrizioni impartite dal Committente stesso.

L'Appaltatore assicura inoltre che il Committente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di Terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.

Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'articolo 29 del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a manlevare il Committente da ogni e qualsiasi pretesa od azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali Terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti.

L'Appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo il Committente, fatta salva l'eventuale risoluzione del presente contratto, ha diritto di richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

### **15.2 Nei confronti del personale dipendente**

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'Appaltatore è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Tali obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse.

In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati il Committente provvederà a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione all'Appaltatore, nei confronti del quale opererà una ritenuta sul pagamento fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale somma è rimborsata solo a seguito di una dichiarazione dell'Ispettorato che l'Appaltatore sia in regola con i suoi obblighi.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 del medesimo articolo, il responsabile unico del procedimento invita, per iscritto, il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e

motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni relative alla corretta tenuta e conservazione del Libro Unico del lavoro ai sensi degli artt. 39 e 40 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, e secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 9 luglio 2008.

#### **Art. 16 - SICUREZZA SUL LAVORO**

L'Appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del Contratto d'appalto, il Committente e l'Appaltatore, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, con particolare riferimento agli adempimenti in materia di valutazione dei rischi propri e di natura interferenziale, agli obblighi di formazione, informazione e addestramento, alla sorveglianza sanitaria, alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale dei lavoratori adibite a particolari mansioni, alla formazione in materia di gestione dell'emergenza e al coordinamento in itinere.

L'Appaltatore si impegna inoltre a dotare i propri lavoratori di idonea tessera di riconoscimento, la quale dovrà essere esposta continuativamente, laddove l'attività debba svolgersi in loco al di fuori delle sedi dell'Appaltatore stesso. Tale tessera dovrà essere conforme a quanto indicato dall'art. 26, comma 8 del D. Lgs. 81/2008 e, in caso di subappalto, dovrà essere indicata anche la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera dovrà contenere anche l'indicazione del Committente.

L'Appaltatore si impegna a fornire adeguata documentazione relativa ai rischi specifici derivanti dalle interferenze, nonché a fornire ogni altra documentazione e/o assistenza laddove richiesto dal Servizio Prevenzione e Protezione o dal Coordinatore della Sicurezza del Committente.

L'Appaltatore si impegna a rispettare le norme di salute e sicurezza e le disposizioni impartite in loco dal Servizio Prevenzione e Protezione, nonché al rispetto dei piani e delle procedure di emergenza vigenti presso le sue sedi.

Il Committente si riserva la facoltà di chiedere l'esibizione del Documento di Valutazione dei Rischi o altra documentazione richiesta ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto - Requisiti Tecnici nell'ambito dell'esecuzione del Contratto e di condurre audit di seconda parte nei confronti dell'Appaltatore, finalizzati alla verifica del rispetto della compliance al D. Lgs. 81/2008 e/o alla norma 45001 e al rispetto dei requisiti espressi dal presente contratto e relativi alle misure di salute e sicurezza sul lavoro.

#### **Art. 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

L'Appaltatore prende atto che in ragione delle attività oggetto del presente contratto, esso acquisirà potenzialmente o verrà comunque in contatto con

informazioni del Committente avente natura riservata, a qualsivoglia titolo.

L'appaltatore si impegna pertanto al rispetto di quanto segue.

Per "Informazione Riservata" si intende ai presenti fini, ogni informazione del Committente e/o degli Enti Clienti del Committente medesimo, di cui il Fornitore possa venire in contatto e/o acquisire, nell'esecuzione del contratto e con qualsivoglia modalità, fatte salve le informazioni di pubblico dominio o autonomamente acquisite dall'Appaltatore.

L'Appaltatore deve assicurare al Committente che tutte le Informazioni Riservate ricevano un livello di cura e protezione assolutamente adeguato a garantirne la tutela nei termini di seguito specificati.

In particolare, tali Informazioni Riservate potranno essere impiegate dall'Appaltatore esclusivamente nella misura necessaria e sufficiente – nonché per il tempo strettamente necessario – all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore è quindi autorizzato ad accedere, visionare ed utilizzare le Informazioni Riservate messe a disposizione dal Committente o comunque acquisite, apprese, visionate ai fini dell'esecuzione degli obblighi contrattuali – solo nella misura strettamente necessaria all'adempimento degli stessi, nonché nei relativi limiti quantitativi, qualitativi e temporali.

È fatto divieto di effettuare copie non autorizzate delle Informazioni Riservate.

Alla scadenza del presente Contratto l'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto a RUP o DEC l'avvenuta distruzione o cancellazione di qualsiasi Informazione Riservata del quale egli abbia effettuato eventualmente lecitamente copia o conservazione per l'esecuzione degli obblighi contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto a garantire la riservatezza delle suddette Informazioni Riservate, adottando tutte le misure necessarie nei confronti di tutti i propri dipendenti e di coloro che più in generale operano a vario titolo all'interno della propria organizzazione, osservando strettamente anche le indicazioni e le procedure contenute nel documento **Servizio di Accesso alla rete CSI-RUPAR tramite VPN SSL**.

L'Appaltatore è altresì tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con riferimento a:

- tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali;
- tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultanti dall'applicazione degli indici interpretativi alle basi dati analizzate e/o utilizzate.

L'Appaltatore assicura pertanto la segretezza e la confidenzialità non solo dei dati, ma anche delle informazioni, del know-how commerciale, del software di cui dispone per dare esecuzione al presente Contratto d'appalto, nonché di tutta la documentazione del Committente o di suoi Enti Clienti.

I doveri di riservatezza previsti al presente articolo devono intendersi validi per 10 anni oltre il termine del presente contratto.

Al contempo, anche il Committente assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale contenuto in tutta la documentazione di proprietà dell'Appaltatore.

**Art. 18 - INFORMAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, il CSI Piemonte dichiara di aver provveduto a fornire le informazioni in materia di protezione dei dati personali. Le Parti si impegnano, a far sì che tutti i dati personali, relativi alle Parti e ai loro dipendenti e consulenti comunque connessi con la stipula del presente contratto siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati.

**Art. 19 - OSSERVANZA DEL SISTEMA INTEGRATO 231 – ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto dei documenti facenti parte del "Sistema integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza" del Committente, tra cui il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Codice Etico.

A tale riferimento, il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Codice Etico sono resi disponibili all'Appaltatore sul sito internet del CSI-Piemonte [www.csipiemonte.it](http://www.csipiemonte.it) (Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Disposizioni generali - Atti generali).

L'Appaltatore avrà inoltre, in ogni momento, la facoltà di richiederne al

Committente la consegna di copia cartacea.

L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto nel rispetto delle previsioni del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice Etico, nelle parti al medesimo applicabili.

L'inosservanza da parte dell'Appaltatore delle previsioni contenute nei suddetti documenti comporterà un inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e, nei casi più gravi, potrà legittimare il Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando, ricorrendone i presupposti, il risarcimento dei danni causati al Committente.

#### **Art. 20– DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE**

L'Appaltatore è tenuto a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto derivante dalla presente procedura e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, ogni qual volta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto



previsto dall'art. 317 del Codice Penale.

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice Penale.

## **Art. 21 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

### **Attività di consulenza**

Quanto verrà realizzato/sviluppato/elaborato ad hoc in esecuzione e/o in ragione del presente contratto, suscettibile di tutela ai sensi della normativa in materia di proprietà intellettuale e/o industriale, sarà attribuito in titolarità piena ed esclusiva del CSI-Piemonte.

Tale titolarità, in particolare, si estenderà anche a tutti i Materiali (documentazione cartacea e/o informatica a supporto, diagrammi, schemi, workflow, ed ogni altro materiale e/o artefatto, preparatorio e/o a corredo, realizzato nel corso ed in ragione dell'affidamento e/o comunque prodotto durante il processo di sviluppo, cioè documentazione, asset grafici, manuali, ecc..) prodotti dal Fornitore in relazione alle attività previste e/o comunque necessarie per l'espletamento dell'oggetto del contratto stesso.

Il Fornitore si impegna quindi anche a non utilizzare a fini autonomi i Materiali qui in oggetto ovvero per scopi diversi da quelli del presente rapporto contrattuale anche per il periodo successivo alla scadenza del rapporto contrattuale, salva acquisizione di diverso ed autonomo titolo.

Il Fornitore dovrà quindi consegnare detti Materiali al Committente, con le modalità e nelle forme definite dal Capitolato, e non conservarne copia alcuna, e dovrà garantire al Committente il pieno godimento dei diritti così acquisiti, garantendo altresì che su questi non gravino diritti di soggetti terzi di cui possa essere eventualmente lamentata violazione. Il Fornitore si impegna, a manlevare il CSI-Piemonte da ogni eventuale rivendicazione o contestazione in relazione all'uso improprio del materiale, rispetto ai diritti sopra richiamati.

#### **Art. 22 - LICENZE SOFTWARE**

Con riferimento ai moduli software che saranno eventualmente messi a disposizione per un utilizzo da remoto (accesso via VPN) e/o installati presso hardware dell'Appaltatore (congiuntamente, il Software), di cui il CSI-Piemonte è licenziatario, l'Appaltatore si impegna, alle condizioni e con i limiti di seguito precisati, ad utilizzarli esclusivamente nei limiti ed alle condizioni di cui alle specifiche licenze intestate al Consorzio, per lo svolgimento del servizio in oggetto, nell'interesse del Committente e nei limiti funzionali, organizzativi e temporali strettamente necessari.

In particolare, i moduli software dovranno nel caso essere installati su hardware identificato, sito presso l'Appaltatore, non potranno essere copiati e/o trasferiti su macchine diverse, salvo diverso formale accordo con il Committente.

In linea generale, potranno avere accesso a detti moduli (sia installati presso hardware dell'Appaltatore e/o da questi acceduti via VPN) solo personale e collaboratori dell'Appaltatore, sempre e solo allo scopo di fornire al Committente il servizio in oggetto.

L'hardware in oggetto dovrà essere di proprietà dell'Appaltatore (o, nel caso, del Subappaltatore) o concesso in leasing all'Appaltatore o ai suoi dipendenti. In caso di installazione del modulo client relativo alla licenza SAS si precisa che l'hardware dovrà essere sito sul territorio italiano.

Con riferimento al software da installarsi presso hardware dell'Appaltatore, l'installazione dei moduli sarà effettuata a cura del Committente.

In occasione dell'installazione, verranno fornite copie delle rispettive licenze, le cui condizioni l'Appaltatore è tenuto a rispettare - in corso di servizio -, così come imposte al CSI-Piemonte, in qualità di Licenziatario.

Inoltre, nel momento in cui il rapporto tra Committente e Appaltatore si estinguerà (per compimento del servizio o per qualsiasi altro motivo), tutti i Moduli saranno disinstallati sempre a cura del Committente: al proposito, quindi, l'Appaltatore accetta e si impegna a permettere detta disinstallazione, nei termini che saranno in ciascun caso tecnicamente e organizzativamente più praticabili a seconda delle caratteristiche dell'hardware coinvolto.

Inoltre, l'Appaltatore potrà avere accesso anche al software reso disponibile via VPN – inclusi i moduli server corrispondenti ai moduli client installati - nonché alla piattaforma Enterprise SAS e SAP Business Objects sita presso la Server Farm del CSI esclusivamente allo scopo, nei limiti e per il tempo strettamente necessario alla realizzazione del servizio in oggetto.

L'Appaltatore avrà esclusivamente il diritto di utilizzare il Software, nelle modalità fornitegli dal Committente, nell'interesse di quest'ultimo nell'ambito del servizio assegnatogli e non potrà utilizzare il Software per qualsivoglia altro scopo diverso dalla necessità di prestare il servizio oggetto del presente appalto e per il rispettivo tempo necessario.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti comportamenti sono vietati:

- copiare in tutto o in parte il Software;
- utilizzare il Software, o anche solo alcuni suoi moduli, a favore proprio e/o di terzi diversi dal CSI e/o l'utilizzo per l'elaborazione di dati di terzi nell'interesse di soggetti diversi dal Committente;
- consentire a qualsiasi soggetto, diverso da quelli autorizzati ai sensi del presente articolo, di utilizzare, scrivere, modificare o avere in qualsiasi modo accesso al Software o anche solo ad uno o più dei suoi moduli, ovvero di svolgere attività di free form programming utilizzando in tutto o in parte il Software;
- indipendentemente dall'attività di disinstallazione a cura del CSI, conservare il Software, o copie di esso su qualsivoglia supporto, una volta terminato il rapporto con il Committente.

L'Appaltatore accetta che i propri dati, nonché gli identificativi dell'hardware su cui i moduli sono stati installati possano essere comunicati al Titolare del software.

Inoltre, l'Appaltatore accetta – ove il titolare del software decida di esercitare il proprio diritto di effettuare controlli in loco per verificare l'osservanza dei termini di licenza – di collaborare con il suddetto Titolare, permettendo l'accesso presso i propri locali e fornendo le informazioni pertinenti eventualmente richieste. Si precisa che, in caso di detti controlli, il Committente riceverà idoneo preavviso di quindici (15) giorni lavorativi, provvedendo immediatamente ad avvisare l'Appaltatore.

In caso di violazione dei suddetti vincoli da parte dell'Appaltatore e/o di un suo Subappaltatore, l'Appaltatore rimarrà responsabile di fronte al Committente e

si obbliga a manlevarlo da qualsiasi causa e/o richiesta danni connessa alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale eventualmente contestati in ragione dell'uso del Software da parte dell'Appaltatore.

#### **Art. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

È facoltà del Committente risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi previsti e disciplinati dal comma 1 dell'Art.108 del D.Lgs. 50/2016.

Il Committente procederà a risolvere il contratto, ai sensi dell'Art. 108 comma 2 del Codice, qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

Il Committente ha altresì facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, secondo quanto previsto al comma 3 Art. 108 del Codice. Il Committente formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Scaduto il termine senza esito o valutate negativamente le controdeduzioni la Stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di ritardo per negligenza dell'appaltatore rispetto ai tempi ed alle scadenze previste dal presente contratto e dai suoi allegati, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato Art. 108. Il Consorzio assegnerà all'appaltatore un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni, scaduto il quale dichiarerà la risoluzione del presente contratto fermo restando il pagamento di eventuali penali.

Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- nel caso di applicazioni di penali che raggiungono cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione o abbandono del servizio;
- in caso di reiterata violazione delle scadenze/orari concordate per l'effettuazione del servizio;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- in caso di violazione grave e ripetuta delle norme di igiene;

- in tutti gli altri casi, previsti nel presente contratto o in un suo allegato, ove la risoluzione sia espressamente comminata.

I casi elencati al precedente punto saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi delle ipotesi di risoluzione del contratto di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto di avvalersi delle medesime e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nel caso di risoluzione del presente contratto, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto. Alla rifusione delle spese e al risarcimento dei danni si procederà mediante richiesta diretta o, in difetto, il loro ammontare verrà detratto dalla garanzia definitiva.

#### **Art. 24 - ESECUZIONE IN DANNO**

In caso di liquidazione giudiziale dell'Appaltatore o di risoluzione del Contratto per grave inadempimento del medesimo, di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto medesimo, il Committente, dandone opportuna

comunicazione, potrà sostituirsi all'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali.

Nei casi di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Committente, facendo salvo e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, potrà altresì avvalersi della procedura prevista dal medesimo articolo.

#### **Art. 25 - RECESSO DEL CSI - PIEMONTE**

Il Committente potrà recedere dal contratto in qualunque momento dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, a mezzo posta elettronica certificata, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e/o alle forniture eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino.

In deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni relative ai servizi e/o alle forniture eseguiti nonché al valore dei materiali utili esistenti in magazzino, fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

Il Committente procederà ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge 135/2012, qualora nel corso del presente contratto vengano attivate delle convenzioni CONSIP rispondenti alle esigenze del Committente medesimo ed a condizioni economiche più favorevoli rispetto al presente contratto.



#### **Art. 26 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del Contratto che verrà stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte del Committente al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto si risolverà di diritto.

#### **Art. 27 - DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEL CREDITO**

La cessione del credito, derivante dal presente appalto, è regolata ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 comma 13 e s.m.i.

La notifica al Committente dell'eventuale cessione del credito deve avvenire, pena la non opponibilità al Committente della stessa, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

#### **Art. 28 - CONTROVERSIE**

In caso di controversie tra le Parti, derivanti dal rapporto contrattuale, le Parti medesime ricorrono al procedimento dell'accordo bonario nei casi e nei limiti di cui all'art. 206 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., applicabile ai Contratti relativi a forniture e servizi in quanto compatibile.

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il suddetto procedimento di accordo bonario, il Consorzio si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione così come disciplinata dall'art. 208 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto non conterrà clausola compromissoria. Le controversie saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'autorità giudiziaria del Foro di Torino.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni oggetto del Contratto.

**Art. 29 - SPESE**

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto, comprese le imposte di bollo, sono posti a carico dell'Appaltatore.

**Art. 30 - RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nella documentazione contrattuale si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Si richiama inoltre integralmente il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 le cui norme avranno in ogni caso prevalenza su statuizioni eventualmente parziali o difformi.

----- o -----

Le parti dichiarano di aver letto il presente contratto, di approvarlo e di sottoscriverlo con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. c.d. Codice di Amministrazione digitale (CAD).

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

CSI-Piemonte

Il Procuratore Speciale

(Antonello Ghisaura)